

STATUTO

Art.1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Brescia, con sede presso la residenza del Presidente protempore, o comunque presso la sede che di volta in volta sarà indicata con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione Bresciana Insegnanti Di Educazione Fisica E Laureati In Scienze Motorie denominata "**A.B.I.E.F. & LSM 2.0**".

Art.2 - Scopo

1.L'Associazione retta da meccanismi elettivi democratici è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.Essa si propone di :

- a) Pubblicizzare, valorizzare e sviluppare con idonee forme la diffusione della cultura dell'Educazione Fisica, motoria, dello sport e dell'attività sportiva nell'ambito provinciale e nazionale.
- b) Favorire lo scambio di esperienze promuovendo la conoscenza e la collaborazione fra gli associati,
- c) Favorire l'aggiornamento professionale e culturale dei propri associati e tutelarne gli aspetti professionali.
- d) Favorire le relazioni e le collaborazioni con quanti istituzionalmente preposti all'attuazione dei fini sopra citati; a tale scopo potrà aderire ad altre associazioni al fine di ottimizzare il perseguimento delle finalità statutarie.
- e) Promuovere iniziative di ricerca nell'ambito delle attività motorie.

3. L'Associazione aderisce alla C.A.P.D.I. & L.S.M. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomi ISEF e Laureati in Scienze Motorie) composta da Associazioni provinciali autonome. Come tale fa suoi scopi e finalità contenuti nello statuto della Confederazione.

Art.3 - Durata

1. La durata della associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
2. L'anno sociale va dal 10 settembre al 9 settembre dell'anno successivo.

Articolo 4 – I soci

1. La qualifica di socio è nominativa e la quota associativa non è trasferibile a terzi.
2. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
 - a) soci ordinari; b) soci onorari;

a) I soci ordinari sono i diplomati ISEF e laureati/laureandi in Scienze Motorie residenti o domiciliati nella provincia di Brescia o di province limitrofe nelle quali non ci sia l'Associazione provinciale e che abbiano fatto espressa domanda e siano stati accettati dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione che respinge la domanda da comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata, è ammesso ricorso da parte dell'interessato stesso entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso verrà esaminato dall'assemblea dei soci nella sua prima riunione. Contro la decisione dell'assemblea non e' ammesso ricorso alcuno. All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo della quota sociale che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione ed a beneficiare di tutte le iniziative della stessa. I soci partecipano all'assemblea con diritto di voto e hanno l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e di promuovere le attività dell'associazione, tutelandone il buon nome.

b) Soci onorari sono coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti evidenziati nel conseguimento dei fini sociali.

3. La qualifica di socio ordinario si perde automaticamente per mancato rinnovo del tesseramento, per rinuncia, per morosità, per radiazione, per morte.
3. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con votazione unanime, nei confronti del socio che riporti condanne che ledano la sua onorabilità o quella della Associazione, ivi inclusi danni diretti o indiretti all'immagine e reputazione della stessa. Il provvedimento di radiazione viene comunicato anche alla Confederazione di riferimento CAPDI.

Articolo 5 - Organi

- 1.Gli organi sociali sono:
 - a) L'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Articolo 6 – Assemblea

1. L'assemblea è l'organo più importante dell'associazione e come tale è investita di tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è costituita da tutte le categorie di soci aventi ciascuno diritto a un voto.
2. L'assemblea soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria mediante invito al socio, pubblicato sul sito internet dell'associazione e inoltrato per posta ordinaria o elettronica, almeno 8 giorni prima del termine fissato per l'adunanza con l'elencazione dell'ordine del giorno. Deve essere convocata una volta all'anno entro un mese dalla scadenza dell'anno sociale.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando venga richiesta da almeno un terzo dei soci o quando sia convocata per modifiche statutarie o su richiesta del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria quanto quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero di associati intervenuti e potrà deliberare a maggioranza con il voto dei presenti.
5. L'Assemblea nomina per i suoi lavori un Presidente, un segretario e se necessario due scrutatori. Il socio può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; ogni socio può portare non più di tre deleghe. Il presidente dell'Assemblea dirige la discussione e firma, unitamente al segretario il relativo verbale. Le votazioni sono a scrutinio segreto o per alzata di mano. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide se approvate dalla metà più uno dei voti espressi escluse le modifiche statutarie per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi.
6. Sono compiti dell'assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo : entro il 10 ottobre di ogni anno;
 - b) l'approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
 - c) l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo;
 - d) la delibera sugli argomenti dei quali prima della convocazione dell'Assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo o almeno un terzo dei membri dell'assemblea;
 - e) l'approvazione e la modifica dello statuto

Articolo 7 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea i quali durano in carica 2 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio eletto continua le sue funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio, escludendosi qualsiasi vacanza di poteri.
2. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Presidente dell'associazione;
 - b) elegge due vicepresidenti;
 - c) elegge un tesoriere;
 - d) nomina, su proposta del presidente il segretario;
 - e) nomina i soci benemeriti onorari;
 - f) redige eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea degli associati.
3. Al Consiglio Direttivo sono riservate inoltre tutte le questioni relative alla programmazione generale dell'attività, al reperimento delle fonti di finanziamento e comunque alla definizione delle scelte fondamentali e dei mezzi per raggiungere gli scopi sociali. Predisporre inoltre i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni da sottoporre all'esame dell'assemblea. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza dei voti ed in caso di parità decide il voto del presidente.

Articolo 8 - Il Presidente (art. 38 codice civile)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Compie tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza degli organi sociali. In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dai vicepresidenti o dal consigliere più anziano presente. Può conferire deleghe di rappresentanza anche ad un consigliere o ad un socio espressamente incaricato.

Articolo 9 - Il segretario

1. Il segretario dell'associazione può essere nominato tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Egli dura in carica 2 anni e può essere riconfermato salvo sua sostituzione a domanda o per decisione del Consiglio. Il segretario traduce in atti le deliberazioni e le direttive del presidente e del Consiglio. In particolare tiene la corrispondenza, firma quella ordinaria, conserva l'archivio, compila e sottoscrive i verbali delle riunioni. Risponde del suo operato di fronte al presidente. Per l'espletamento delle sue funzioni si rivolge al presidente ed in sua assenza ai vicepresidenti o all'eventuale consigliere delegato.

Articolo 10- Il Tesoriere

1. Il tesoriere cura l'amministrazione della associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 11 – Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario della associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 12 - Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti.

Articolo 13 - Scioglimento

1. L'assemblea con delibera approvata con almeno quattro quinti dei soci può proporre lo scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento l'assemblea deve deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14- Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel seguente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.